



*messaggio municipale no. 38/2014*

**Comune di Ascona**

**Regolamento  
insegne private e pubbliche  
nel nucleo**



v. rif.  
n. rif. SB  
Risoluzione municipale no. 1172  
Ascona, 09 settembre 2014

MESSAGGIO no. 38/2014

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona  
concernente il regolamento sulle insegne di esercizio private e  
pubbliche nel nucleo

---

Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori,

A partire dagli ultimi 10-15 anni le richieste di affissione di  
insegne nel nucleo sono regolarmente esplose.

Il Comune - e per esso la Commissione nucleo - si è trovata così  
a dover gestire la faccenda "a orecchio", senza il minimo  
regolamento (la prima base legale è l'articolo 32.B.9 del PR  
approvato nel gennaio 2012), appoggiandosi unicamente sugli  
obiettivi pianificatori validi per il nucleo e sul buonsenso. Ne  
è sorta così una casistica che bene o male ha anticipato e fa da  
fondamento alle regole qui presentate in forma più organica.

Nel settembre 2009 il Municipio aveva provveduto tramite  
ordinanza, come primo passo, al riordino di ciò che succede  
sull'area pubblica. Ma poiché questa misura riguarda unicamente  
l'arredo in superficie, si intende ora procedere anche a  
disciplinare quanto esposto sulle facciate degli edifici.  
Una norma precisa costituirà una base chiara per Comune e utenti,  
evitando scelte arbitrarie.

Diversi regolamenti (soprattutto italiani) presentano un elenco  
di disposizioni assai articolate, un cosiddetto abaco di  
soluzioni da adottare per ciascun caso possibile, strutturate con  
precisione secondo comparti e tipologie. Altri (Winterthur,  
Berna) procedono invece per esclusione, dicono cioè ciò che non  
si presta o sia preferibilmente da evitare.



Riteniamo che la prima strada - la rigida soluzione da catalogo per ogni situazione - non sia quella da seguire, poiché qualsiasi elenco non sarà mai esaustivo e la realtà comunque sempre diversa da quanto previsto dalla norma. Le presenti regole si fondano invece su un modello che esclude quanto non compatibile con il centro storico, che sia più elastico e lasci un adeguato margine di apprezzamento al Comune. La nozione di "buona qualità" citata nel regolamento intende una integrazione degli impianti pubblicitari nel contesto del nucleo che non sia solo "sufficiente", secondo il giudizio - volta per volta - da parte della Commissione nucleo, chiamata a preavvisare le richieste.

Il criterio di fondo della norma segue la constatazione che l'attività commerciale nel nucleo di Ascona è tradizionalmente concentrata al piano terreno degli edifici e - in forma accessoria - al 1° piano. Coincide con lo spazio "pubblico" della dimensione pedonale, spazio che può essere aperto alla domanda del mercato, seguendo l'obiettivo di armonizzare le esigenze commerciali da quelle di ordine e salvaguardia dell'ambiente urbano.

La stesura del regolamento è stata preceduta dallo studio di parecchie esperienze in Svizzera e all'estero. Taluni Comuni hanno consolidato le loro direttive tramite un procedere aperto, vale a dire un lavoro paritetico tra membri dell'amministrazione comunale e utenti, dove la comprensione reciproca degli interessi commerciali da un lato e di quelli di tutela ambientale dall'altro sembra abbia favorito delle soluzioni condivise, con risultati efficaci e soddisfacenti, per i quali non ci sarebbero scontenti e i casi sospesi sarebbero pochi.

Visto che è limitato al nucleo e a una tipologia ristretta, il presente regolamento non è da considerare un piano generale di impianti pubblicitari. Potrebbe tuttavia rappresentare una traccia per un'estensione su tutto il territorio comunale.

#### **ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI**

**Preavviso commissionale:** l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni

**Referendum facoltativo:** la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

**Quoziente di voto:** per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 adesioni. (art. 61 cpv 2 LOC).

**PROPOSTA DI DECISIONE:**

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

**deliberare:**

- 1. E' approvato il regolamento sulle insegne di esercizio private e pubbliche nel nucleo del Borgo di Ascona**

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pisso



Il Vice-Segretario:

Simone Benzoni



Comune di ASCONA

**REGOLAMENTO SULLE INSEGNE DI ESERCIZIO PRIVATE e PUBBLICHE NEL NUCLEO**





**Comune di ASCONA**

**REGOLAMENTO SULLE INSEGNE DI ESERCIZIO PRIVATE e PUBBLICHE NEL NUCLEO  
14.01.2014**

1. Oggetto e scopo

La percezione dello spazio pubblico nei nuclei non è determinata unicamente dall'insieme degli edifici rivolti sulle vie e sulle piazze, ma in buona misura anche dalla presenza di impianti pubblicitari affissi sulle facciate o sistemati davanti ad esse. L'impianto pubblicitario, che segnala e identifica le attività economiche e che qualifica lo spazio commerciale, contribuisce così alla definizione dell'immagine del centro urbano.

L'eccesso o l'inadeguatezza di tali impianti possono tuttavia alterare tale immagine e contemporaneamente rendere difficile la lettura del messaggio pubblicitario.

Obiettivo del presente regolamento è quello di armonizzare la domanda del mercato con le esigenze di ordine e salvaguardia dell'ambiente urbano del nucleo. Il criterio di accettabilità dell'impianto pubblicitario sarà pertanto la sua subordinazione agli obiettivi ambientali valevoli per il nucleo e la sua armonica correlazione e integrazione con gli edifici.

2. Basi legali e correlazioni

Richiamate sono:

- Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e relativo regolamento.
- Legge edilizia (LE) cantonale, art. 26.
- NAPR Ascona, art. 32.B.9, "insegne e tende da sole sporgenti su suolo pubblico o esposte verso l'area pubblica".
- Ordinanza Municipale concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere del 02.09.2009.

3. Area interessata

Nucleo storico secondo il perimetro definito dal PR, piano terreno e 1° piano degli edifici.

4. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento concerne i seguenti impianti pubblicitari (nuovi o sostituzioni):
  - Insegne di esercizio private
    - sporgenti o affacciate su suolo pubblico,

- sporgenti o affacciate su suolo privato esposto al pubblico (ad esempio portici, cortili, ecc...).
  - Insegne pubbliche
  - Targhe
2. Non sono per contro regolati dal presente regolamento:
- Impianti occasionali con autorizzazione temporanea (manifestazioni, vendite straordinarie, pubblicità su ponteggi, manifesti, cartelloni, striscioni, bandiere).
  - Segnaletica stradale.
  - Tende (per le quali vale l'Ordinanza Municipale del 02.09.2009).

## 5. Definizioni

**Insegna di esercizio**: pubblicità privata, affissa sull'edificio sede dell'attività a cui si riferisce, comprendente scritte, denominazioni, marchi, luce, allestita secondo le seguenti tipologie (v. allegato) :

- A1 scritta su facciate, a caratteri indipendenti
- A2 pannello
- A3 cassonetto
- A4 vetrinetta / bacheca, destinate all'esposizione di informazioni, menu, ecc...
- A5 impianto autonomo, staccato dall'edificio (totem)
- A6 bassorilievo
- A7 vetrofonia

Modalità di fissaggio (v. allegato):

- B1 applicata in facciata
- B2 parallela alla facciata
- B3 a bandiera
- B4 interna (compresa nei vani o vetrine)
- B5 esterna, davanti all'edificio (totem)
- B6 nel portico

**Insegna pubblica**: segnaletica di tipo informativo disposta dall'ente pubblico.

**Targa**: Manufatto che indica la sede di attività professionale, enti, ecc...

**Illuminazione**:

- C1 Non illuminata
- C2 Luce interna
- C3 Retro illuminata
- C4 Cassonetto luminoso

## **6. Contenuto delle insegne di esercizio e targhe**

1. Il contenuto (scritte, marchi, ecc...) dev'essere vincolato all'attività esercitata nell'edificio.
2. Contenuti pubblicitari sono ammessi in forma e dimensione subordinata al contenuto principale. Insegne unicamente pubblicitarie non sono ammesse.
3. Scritte devono essere in lingua italiana; sono ammesse diciture anche in altre lingue, ma di importanza minore.
4. Lo stemma del Comune può essere utilizzato solo con l'autorizzazione del Municipio.

## **7. Criteri di affissione:**

l'impianto pubblicitario deve corrispondere – per proprio conto come pure nel contesto circostante – agli obiettivi ambientali valevoli per il nucleo (art. 32 NAPR).

La composizione dell'impianto e la sua integrazione nell'ambiente circostante devono risultare di **buona qualità**, a giudizio della Commissione nucleo.

In particolare vale:

1. Sono ammesse insegne affisse unicamente sull'edificio sede dell'attività a cui si riferisce.
2. Non sono consentite insegne oltre alla quota superiore del parapetto del 1° piano dell'edificio, riservato l'art. 26 LE. Insegne su parapetti di balconi non sono ammesse.
3. E' ammesso un solo impianto pubblicitario per edificio, rispettivamente facciata. Più insegne devono essere raggruppate in un concetto unitario. Il Municipio può imporre un concetto vincolante per tutti i proprietari.
4. Non sono ammesse insegne su monumenti e su muri di cinta.
5. Le insegne sono da sistemare possibilmente all'interno di ingombri di vani o stipiti. La loro dimensione e composizione deve stare in adeguato rapporto alla proporzione della facciata, e non essere in contrasto con la tradizione locale. Su facciate strutturate o decorate sono ammesse unicamente insegne a caratteri indipendenti. Vetrofonie (applicazioni dirette su vetro) sono da sistemare all'interno delle vetrine del piano terreno e anche sulle finestre del primo piano superiore.
6. Insegne a bandiera: non sono ammesse sulle facciate del lungolago e su via Borgo, salvo per insegne pubbliche o farmacie. Dimensione massima 0.5 mq e sporgenza massima 80 cm; altezza minima del bordo inferiore 3.0 m, riservato art. 26 LE.
7. Nei portici non sono ammesse insegne sui pilastri, sotto l'arco e a soffitto.




8. Impianti autonomi staccati dall'edificio (totem, steli, ecc...) sono ammessi qualora non rappresentino intralcio alla pubblica viabilità pedonale.
9. Vetrinette / bacheche: sono ammesse esclusivamente per locandine porta-menu di bar e ristoranti.
10. Non sono ammessi impianti mobili, come scritte su nastri mobili, pubblicità fonica e tramite supporti video e dispositivi multimediali in genere (salvo quelli interni alle vetrine), bandiere.
11. Insegne luminose: sono ammesse unicamente insegne a caratteri indipendenti con luce fissa. Non ammessi cassonetti luminosi.  
E' esclusa un'illuminazione abbagliante, riflettente, intermittente e giochi di colore; l'intensità dell'illuminazione non potrà essere superiore a 150 cand/mq.
12. Targhe sono da apporre preferibilmente entro gli stipiti delle porte, eventualmente a lato, con particolare attenzione all'art. 6.1 di questo regolamento. Dimensioni max 30 x 30 cm.

## **8. Procedura, autorizzazione**

1. L'affissione di insegne e targhe è soggetta a autorizzazione del Municipio. Essa viene preavvisata dalla Commissione nucleo, il cui preavviso negativo è vincolante.  
Le richieste devono comprendere i seguenti documenti:
  - Planimetria;
  - Descrizione dello stato iniziale (fotografie);
  - Fotomontaggio;
  - Indicazione della tipologia dell'insegna secondo l'art. 5, con misure, colori utilizzati, eventuale illuminazione.
2. L'autorizzazione ha validità 3 anni. La relativa tassa di affissione viene riscossa a ogni rilascio di autorizzazione e rinnovo e ammonta a:
  - Fr. 300.00 per le insegne
  - Fr. 100.00 per le targhe
3. Insegne affisse senza autorizzazione. Dev'essere chiesta l'autorizzazione a posteriori. Nel caso di diniego, l'insegna dev'essere allontanata entro 1 settimana dalla crescita in **giudicato della decisione Municipale**. Trascorso infruttuoso tale termine, il Municipio, previo secondo avviso, punisce con contravvenzione secondo art. 145 LOC e provvede allo smantellamento d'ufficio a carico del proprietario dell'immobile.

## ALLEGATO


Tipologia insegne (vale a titolo di esempio, elencazione non esaustiva).




A2




A3




A4



A5




A7




B1



B3



B6



C2



C4



NON AMMESSE

